



**DECISIONE N. 1/2025**

La Commissione Nazionale Educazione Continua in Medicina (ECM), a norma dell'art. 8 del Regolamento, ha deliberato nella seduta del 4/12/2025, che l'obbligo formativo per il *triennio 2026-2028* è pari a **70 crediti formativi**, suddivisi in:

1. **20** per l'anno 2026;
2. **25** per l'anno 2027;
3. **25** per l'anno 2028.

Si ricorda che non possono essere maturati più di 20 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo evento formativo.

Per coloro che non hanno raggiunto gli obiettivi formativi nei trienni 2020-2022 e 2023-2025, è prevista una **proroga** per il completamento dei crediti mancanti fino al **30/06/2026**.

Si rammenta che l'articolo 12 del Decreto Delegato 28 marzo 2019 n.53, prevede il dovere formativo per tutti i professionisti sanitari che esercitano l'attività sanitaria alla quale sono abilitati. Il professionista sanitario e socio-sanitario ha il dovere di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva.

L'articolo 9 del Regolamento sopra citato precisa che i destinatari dell'obbligo ECM sono tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente, così come riportato nell'allegato 6, punto 6.1 del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.11 "Autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative pubbliche e private" ad esclusione delle seguenti professioni: odontotecnico, ottico, assistente alla poltrona, operatore socio-sanitario, sociologo, assistente sociale ed educatore sociale e animatore socio-educativo.

L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di conseguimento del titolo abilitante necessario per l'esercizio dell'attività sanitaria.

**Si rammenta inoltre che il mancato adempimento dell'obbligo formativo da parte del professionista costituisce illecito disciplinare e che il mancato aggiornamento comporta un danneggiamento al decoro e al prestigio della professione, ed è soggetto, quindi, alle stesse sanzioni previste in caso di compimento di gravi errori tecnici (Articolo 30 Decreto Delegato n. 53/2019).**

Il testo del Regolamento è pubblicato sul sito dell'Authority Sanitaria alla sezione "Formazione ECM".

4/12/2025